



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot. n.



GDAP-0051975-2010

PU-GDAP-1e00-04/02/2010-0051975-2010

Ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:

**S.A.P.Pe.** - Via Trionfale, 79/A  
00136 - R O M A

**O.S.A.P.P.** - Via della Pisana, 228  
00163 - R O M A

**C.I.S.L. FNS** - Via dei Mille, n. 36  
00185 - R O M A

**U.I.L. - P.A./P. P.** - Via Emilio Lepido, n.46  
00157 - R O M A

**Si.N.A.P.Pe.** - Largo Luigi Daga, 2  
00164 - R O M A

**C.G.I.L.-F.P.** - Via Leopoldo Serra, n. 31  
00153 - R O M A

**U.G.L. Polizia Penitenziaria**  
Via G. Mompiani, 7  
00192 ROMA

**F.S.A C.N.P.P.** - Via degli Arcelli C.P. 18208  
00192 ROMA

e p.c. Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione  
SEDE

OGGETTO: Accordo sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali - Anno 2009.

Per opportuna informativa, si trasmette nota prot. n° 48342 del 2.2.2010 della Direzione Generale del Personale e della Formazione relativa all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**Direzione Generale del Personale e della Formazione**  
**Trattamento Economico - Giuridico del personale di Polizia Penitenziaria**

CIRCOLARE n. 3626/6075



GDAP-0048342-2010

PU-GDAP-1a00-02/02/2010-0048342-2010

Ai Sigg. Direttori delle Direzioni Generali

Al Sig. Direttore dell'Istituto  
Superiore Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti  
Penitenziari per Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di  
Formazione e Aggiornamento del  
Personale dell'Amministrazione  
Penitenziaria

Al Sig. Direttore del Centro  
Amministrativo "G. Altavista"

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario

Agli Uffici del Capo del Dipartimento

e, p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto  
dell'On.le Ministro

Al Sig. Capo del Dipartimento per  
la Giustizia Minorile

LORO SEDI

**OGGETTO:** Accordo sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali - Anno 2009.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in data 26.1.2010 è stato sottoscritto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali rappresentative l'Accordo sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali relativo all'anno 2009.

I criteri per la distribuzione del Fondo sono stati concordati tra le Parti con l'obiettivo di attribuire la massima rilevanza, diversamente dagli anni precedenti, alla presenza giornaliera del personale, al fine di raggiungere, come di consueto, lo scopo, essenziale per l'Amministrazione, della efficienza dei servizi istituzionali attraverso criteri di premialità giornaliera condivisi, come già detto, dalle OO.SS. rappresentative.

Pertanto, occorre preliminarmente rilevare che **una delle principali novità dell'Accordo F.E.S.I. 2009 consiste nella previsione del calcolo delle indennità previste per ogni fattispecie su base giornaliera e non più mensile.** Sulla base di tale presupposto, per una corretta applicazione dell'Accordo si dettano le seguenti disposizioni.

### **TIPOGIE DI LAVORO A1,A2 ed A3**

a) innanzitutto, per ogni unità di personale occorre determinare la tipologia di servizio ordinariamente svolto tra le categorie A1, A2 ed A3 e quindi verificare se, in corrispondenza della tipologia di servizio individuata, il dipendente ha raggiunto il tetto minimo delle prestazioni mensili previste dall'Accordo, tenuto conto dell'articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 o su 6 giornate lavorative. Tale operazione preliminare deve essere fatta distintamente per ognuno dei mesi dell'anno sulla base del servizio prestato, purché ricorrano le altre condizioni riportate nei punti successivi. Alla determinazione delle prestazioni su base mensile concorrono le presenze di ogni tipologia di lavoro e le assenze/presenze così come specificamente individuate nell'Accordo stesso. Per la sola fattispecie A1 il diritto alla corrispondente fascia si matura a condizione che siano state assicurate anche le prestazioni vincolanti ivi stabilite e cioè che il dipendente abbia effettuato due turni di servizio notturno, compreso tra le 22,00 e le 6,00, due turni di servizio serale, compreso tra le ore 16,00 e le ore 24,00, ed un turno di servizio festivo;

b) per il personale classificato in A1 occorre verificare in quale delle due ipotesi retributive collocarlo sulla base della distinzione dei limiti di prestazioni mensili. Se il dipendente raggiunge i limiti di presenze della fascia più elevata - che possiamo definire di "eccellenza" a differenza di quella immediatamente inferiore che



possiamo definire "ordinaria" - per ogni giornata di presenza gli compete l'indennità di € 8.00. Se al raggiungimento di quei limiti concorrono tipologie di lavoro anche di A2 e A3 per le sole giornate riferite a tali categorie compete la corrispondente indennità, rispettivamente di € 2.50 e di € 2.00. Se, invece, concorrono giornate di assenza/presenza appare equo che l'indennità corrispondente per questa giornata sia quella individuata per la seconda fascia A1 ( indennità ordinaria di € 4.50 ).

c) il personale che viene classificato in A2 o A3 matura la corrispondente indennità giornaliera se viene accertato il raggiungimento del limite delle presenze mensili. Tuttavia, poiché anche in questo caso possono concorrere tutte le presenze delle diverse tipologie di servizio, è necessario precisare quanto segue: 1) il personale A2 può maturare il diritto all'indennità A1 (di eccellenza o ordinaria) limitatamente alle sole giornate in cui ha espletato quella tipologia di servizio e soltanto se concorrono, mensilmente, le condizioni pregiudiziali del limite di presenze mensili e dei vincoli stabiliti per quella fascia (due turni di servizio notturno, compreso tra le 22,00 e le 6,00, due turni di servizio serale, compreso tra le ore 16,00 e le ore 24,00, ed un turno di servizio festivo); 2) per le giornate invece in cui ha prestato servizio in A3 gli compete la corrispondente retribuzione giornaliera di € 2.00; 3) analoghe considerazioni valgono per il personale ordinariamente classificato in A3. Pertanto, anche questo personale può maturare il diritto alle indennità delle tipologie superiori per le sole giornate in cui abbia svolto tale servizio, purché siano rispettati i corrispondenti limiti e vincoli mensili

d) per tutte e tre le tipologie A1, A2 e A3, per le giornate di assenza riconosciute come presenza compete l'indennità giornaliera corrispondente al servizio ordinariamente prestato e, pertanto, per A1 di € 4.50 (per le ragioni di equità sopra esposte), per A2 di € 2.50 e per A3 di € 2.00.

e) per effetto della scelta concordata di introdurre per l'anno 2009 il criterio dell'indennità giornaliera in sostituzione di quella mensile, prevista negli anni precedenti, il divieto di cumulo tra le indennità A1, A2 ed A3, pur permanendo, non può che essere ricondotto alla prestazione di servizio giornaliero. Per tale ragione, rispetto al testo dell'Accordo dello scorso anno, è stato soppresso il riferimento alla prestazione mensile. Ne consegue che - ove ricorrano le condizioni ed i vincoli prestabiliti per la fruizione delle predette indennità di cui si è fatto cenno nei punti precedenti - se nella stessa giornata o nello stesso turno risultano svolte diverse

tipologie di lavoro al dipendente compete l'indennità giornaliera più favorevole, operando in tal senso il divieto di cumulo.

f) relativamente al computo delle presenze utili per la corresponsione delle indennità, si segnala anche quest'anno la distinzione del periodo di riferimento in due semestri, in quanto con l'entrata in vigore del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009 n. 102, è stato abrogato il comma 5 dell'art. 71 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 con conseguente ripristino, dal 1 luglio 2009, delle disposizioni previgenti.

Pertanto, il suddetto criterio di calcolo delle presenze utili ai fini della corresponsione degli emolumenti fissi, risulta invertito rispetto a quello del decorso esercizio finanziario, infatti:

- dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009, i criteri di calcolo delle presenze sono gli stessi del secondo semestre 2008;
- dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009 i criteri di calcolo delle presenze sono gli stessi del primo semestre 2008

**Ai fini del conteggio dei limiti mensili occorre tener presente che per i mesi di febbraio e novembre i predetti limiti vanno proporzionalmente ridotti nella misura di 2gg. e 1 g.**

### **LE ALTRE FATTISPECIE**

g) per la fattispecie A4 (sedi disagiate), è stata prevista l'estensione del beneficio (anche questa da calcolarsi giornalmente) per coloro che prestano servizio presso le sedi di San Gimignano e Volterra;

h) alcune fattispecie, normalmente previste in ambito decentrato, sono state disciplinate con la contrattazione nazionale. Così, nella lettera A5, figura una nuova indennità, volta a compensare il disagio sofferto dal personale che - fermo restando il limite di sei turni notturni al mese - effettua un numero di servizi notturni superiore a tre; nonché, dal personale che - fermo restando il limite di otto turni serali al mese (almeno sei ore lavorative dopo le 16,00) - effettua nell'arco del mese, dopo il quinto turno serale, turni di servizio di almeno sei ore lavorative a partire dalle 12,00. Resta inteso che, qualora nell'arco del mese il personale interessato espleti più di sei turni notturni e/o otto turni serali come sopraspecificato, per i turni eccedenti tale limite non dovrà essere corrisposta alcuna indennità;

i) rimangono immutate le modalità di corresponsione dei turni di reperibilità (lettera B dell'Accordo);

l) l'indennità spettante ai Comandanti di Reparto e ai Coordinatori del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti (lettera C dell'Accordo), è su base giornaliera. Anche quest'anno il compenso viene ancorato alle responsabilità che comporta l'assunzione di detto incarico; pertanto, lo stesso è stato commisurato al livello di complessità gestionale degli istituti e servizi così come individuati dal D.M. 27/09/07 con conseguente attribuzione di tre distinti compensi giornalieri lordi di importo decrescente in ordine alla complessità gestionale dell'istituto di appartenenza.

Nello specifico, tale indennità giornaliera (alla quale corrisponde un importo massimo mensile elargibile) sarà corrisposta ai Comandanti di Reparto presso gli istituti e servizi dell'Amministrazione, ai Coordinatori dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, ai Comandanti di Reparto dell'I.S.S.P., dei Servizi e delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria o a chi, in loro vece, ne ha assunto le funzioni con provvedimento formale, tale potendosi intendere anche il mod. 14 A.

Anche per il personale che presta servizio al Dipartimento della Giustizia Minorile con la funzione di Comandante o Coordinatore i compensi di cui alla lettera C sono stati distinti in relazione all'organico e riguardano nello specifico la figura di Comandante di Istituto Penale per Minori, Coordinatore di Centro di Prima Accoglienza e Comandante di Istituto Centrale di Formazione.

Gli incentivi così calcolati sono cumulabili con i compensi previsti nelle lettere A1, A2, A3, A4 (per quest'ultima limitatamente a chi presta servizio nelle sedi disagiate), A5 e B (appare evidente l'inconciliabilità delle funzioni di comandante con l'indennità prevista sotto la voce A5).

In sede di contrattazione decentrata invece non è possibile percepire alcun ulteriore compenso per aver svolto mansioni di Comando e/o Coordinamento.

A tal proposito, e come del resto già evidenziato, con il presente Accordo le Parti hanno voluto riconoscere alla contrattazione nazionale un peso maggiore rispetto ai decorsi esercizi finanziari, prevedendo, già in ambito centrale, talune fattispecie che negli scorsi anni figuravano tra le linee guida fornite per la contrattazione decentrata.

Per tale ragione, è stata inserita una nuova fattispecie (lettera D dell'Accordo), al fine di compensare a livello centrale e non più periferico, i

Coordinatori di più Unità Operative ed i Responsabili di Unità Operative così come individuati al comma 3 dell'art. 33 del D.P.R. 82/1999 e formalmente designati con apposito provvedimento, tale potendosi intendere anche il mod. 14 A. A tale riguardo occorre precisare che le funzioni di coordinamento di più unità operative rientrano senz'altro nell'incarico della sorveglianza generale.

Tale incentivo viene commisurato, come per la lettera C, al livello di complessità gestionale ex D.M. 27/09/2007.

In tale fattispecie è stato anche previsto un compenso per i Preposti alle Basi Navali del Corpo di Polizia Penitenziaria, per i Comandanti delle Unità Navali di cui agli artt. 55 e 58 del citato D.P.R. 82/1999, per i Coordinatori e i responsabili di Unità Operative degli Istituti, degli uffici Sicurezza, Traduzioni e Piantonamenti dei Provveditorati Regionali, dei Centri per la Giustizia Minorile e delle Scuole, delle unità organizzative del D.A.P. e del D.G.M., designati sempre con provvedimento formale. Ai vice comandanti di reparto gli incentivi di cui alla lettera D dell'Accordo possono essere riconosciuti soltanto in presenza di apposito ordine di servizio, non potendo conseguire direttamente dalla funzione.

Gli incentivi di cui alla lettera D) sono cumulabili con i compensi previsti nelle lettere A1,A2,A3,A4 (per quest'ultima limitatamente a chi presta servizio nelle sedi disagiate) A5 ,B e con i compensi di cui alla lettera E).

### **LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA**

Alla luce di quanto sopraesposto, la contrattazione decentrata (alla quale è destinato un budget pari ad euro 1.722.334,25) si svolgerà in ambito Provveditoriale per tutti gli istituti e servizi della Regione, ivi comprese le Scuole di Formazione, e dovrà esclusivamente avere ad oggetto le quattro fattispecie indicate nell'Accordo, con un evidente vantaggio in termini di celerità ed uniformità delle procedure connesse.

Anche in ambito centrale la contrattazione decentrata verterà sulle fattispecie di cui alla lettera E).

La somma assegnata a tale scopo a ciascun Provveditorato Regionale è stata determinata avuto riguardo alla dotazione organica ex D.M. 08/02/2001 alla quale è stato aggiunto l'organico amministrato per gli istituti, scuole e servizi non compresi nel citato D.M., mentre, per le articolazioni centrali dell'Amministrazione si è tenuto conto del personale amministrato presso ciascuna sede.

Si rammenta che le trattative per gli accordi decentrati di cui alla lettera E) dell'Accordo nazionale dovranno concludersi **entro la data del 26 febbraio 2010**.

Per rendere più proficuo l'avvio e la conclusione delle trattative, i Provveditori Regionali cureranno subito l'invio alle Organizzazioni Sindacali della proposta di accordo decentrato (entro i limiti dell'Accordo nazionale) con anticipo rispetto alla data della riunione, in modo da consentire alla componente sindacale una preventiva valutazione, utile a favorire il confronto ai fini del raggiungimento dell'obiettivo comune, confidando sul consueto senso di responsabilità e capacità relazionale già espresse dalle parti in analoghe circostanze.

**La trattativa dovrà essere conclusa nel termine di quindici giorni dal suo inizio, e comunque entro il 26 febbraio p.v. per consentire al personale di percepire gli incentivi in tempi rapidi e comunque entro il 31 marzo 2010.**

L'Amministrazione Centrale dovrà essere informata tempestivamente degli accordi che vengono di volta in volta sottoscritti nelle varie sedi provveditoriali.

In relazione alla citata lettera E) si sottolinea ancora una volta che ciascun Provveditorato, sede di contrattazione decentrata, dovrà necessariamente tenere conto delle direttive indicate, nell'ambito delle quali dovrà essere sottoscritto l'accordo decentrato, senza individuare altre diverse tipologie. La relativa spesa dovrà essere ovviamente contenuta entro il budget assegnato.

Relativamente al personale che trovasi in posizione di missione o di distacco il pagamento degli incentivi relativi al Fondo 2009 è a carico della Direzione dell'Istituto o del Servizio in cui il dipendente, nel mese di riferimento, ha svolto attività lavorativa per un periodo superiore a 15 giorni.

Qualora, dopo il pagamento degli incentivi relativi alle fattispecie sopra indicate, si dovessero riscontrare eventuali residue disponibilità, le stesse dovranno essere considerate quali anticipazioni degli incentivi che saranno previsti con l'Accordo F.E.S.I. 2010, le cui trattative hanno già avuto inizio. Tali anticipazioni dovranno essere corrisposte, agli aventi diritto, entro e non oltre il 31 marzo 2010.

Si raccomanda la massima diffusione della presente circolare a tutti gli uffici e servizi dell'Amministrazione, ovvero a tutte le strutture presso cui opera il personale di Polizia Penitenziaria.

Per consentire a questa Amministrazione valutazioni utili anche nella prospettiva dei lavori concernenti l'Accordo Fesi per il corrente anno, i sig.gri



Provveditori regionali sono pregati, all'esito delle procedure decentrate, di far tenere breve relazione dalla quale risultino anche le eventuali economie distribuite quale anticipo per l'esercizio 2010, nonché i consuntivi di spesa distinti per ciascuna fattispecie prevista nell'Accordo.

In attesa si inviano cordiali saluti

Il Capo del Dipartimento  
